



**Organizzazione Sindacale
CSA Regioni Autonomie Locali
ADERENTE CISAL
Segreteria Regione Lazio**

**Protocollo n. 2386
Roma li 22/01/2026**

REGIONE LAZIO

Alla c. a. Presidente delegazione Trattante Giunta
Dr. Luigi Ferdinando Nazzaro

Presidente delegazione Trattante Consiglio
Dott.ssa Giusy Pierpaola Tomasello

Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e
sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste **On
Giancarlo Righini**

e p.c. Presidente della Regione Lazio
On Francesco Rocca

Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On Antonio Aurigemma

All'Assessore Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza
urbana, Università **On. Luisa Regimenti**

Vicepresidente della Giunta regionale del Lazio
On. Roberta Angelilli

Ufficio di Gabinetto del Presidente e suoi Vice
Dr. Giuseppe Pisano, Dr.ssa Civita Di Russo, Dr. David Di Meo

Direttore Generale della Giunta regionale del Lazio
Dr. Alessandro Ridolfi

Ai Presidenti dei CUG Giunta e Consiglio

Commissione Bilancio del Consiglio regionale

Collegio dei Revisori dei Conti Giunta e Consiglio

SEGRETARIA Nazionale CSA e DIRETS

A tutto il Personale

OGGETTO: Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. 31 dicembre 2025, n. 20) – art. 1, commi 82 e 83 – Recupero somme indebitamente erogate al personale – tutela dei dipendenti e responsabilità dirigenziale – osservazioni CSA sull'utilizzo del Fondo del comparto

La CSA: Regioni Autonomie Locali, Segreteria Territoriale del Lazio, con riferimento alle disposizioni contenute nella manovra regionale 2026 e, in particolare, alle previsioni della Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. 31 dicembre 2025, n. 20), art. 1, commi 82 e 83, ritiene doveroso rappresentare una posizione chiara e responsabile che tenga insieme due esigenze ugualmente rilevanti: la corretta gestione delle risorse pubbliche e la tutela dei lavoratori che hanno operato in buona fede.

È principio generale dell'ordinamento che le somme eventualmente percepite in assenza di un valido titolo giuridico debbano essere recuperate dall'Amministrazione, nel rispetto dei canoni di buon andamento e sana gestione finanziaria richiamati dall'articolo 97 della Costituzione. Tuttavia, questo principio non può tradursi in una scorciatoia contabile che scarichi sul personale il peso di scelte amministrative non corrette o di atti rivelatisi errati, né può essere applicato in modo automatico e indiscriminato, prescindendo dalla buona fede del dipendente e dalla necessaria individuazione delle responsabilità.

In tale quadro, si richiama espressamente che l'art. 1, comma 82, della L.R. n. 20/2025 autorizza le strutture regionali competenti in materia di personale della Giunta e del Consiglio regionale a procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti regionali del comparto, richiamando l'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Il successivo comma 83, per le medesime finalità, prevede che il recupero avvenga mediante riassorbimento sul fondo salario accessorio, quantificando la somma complessiva di euro 3.487.387,33 per la Giunta regionale e di euro 279.848,20 per il Consiglio regionale.

I lavoratori che hanno percepito somme in forza di determinazioni, disposizioni o atti dirigenziali hanno confidato legittimamente nella regolarità dell'azione amministrativa. In tali circostanze, appare indispensabile ribadire che la responsabilità, in un ordinamento serio, non può essere socializzata né ripartita in modo indistinto sull'insieme dei dipendenti, ma deve essere ricondotta a chi ha ordinato, autorizzato o disposto la spesa. La responsabilità personale dei funzionari e dei dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti è affermata dall'articolo 28 della Costituzione, mentre l'articolo 103 della Costituzione, insieme al decreto legislativo n. 174 del 2016, individua nella giurisdizione contabile lo strumento deputato ad accertare le responsabilità amministrative e contabili e le eventuali conseguenze risarcitorie. In sintesi, le responsabilità seguono le decisioni e non possono essere trasferite su chi quelle decisioni le ha subite e non le ha adottate.

Proprio per questo, la CSA ritiene che l'applicazione del meccanismo di riassorbimento sul fondo salario accessorio, per come formulata, debba essere oggetto di un'attenta rivalutazione sotto il profilo della tutela del dipendente in buona fede e della corretta imputazione delle responsabilità, evitando che un'esigenza di recupero contabile si trasformi in un effetto generalizzato di penalizzazione del personale e in una compressione di risorse destinate a istituti contrattuali.

Il Fondo del salario accessorio del comparto non è una disponibilità generica dell'Amministrazione, né una riserva indifferenziata alla quale attingere per sanare criticità pregresse, ma una massa finanziaria vincolata, destinata esclusivamente a istituti contrattuali tipizzati e a remunerare prestazioni effettivamente rese. La cornice normativa è chiara: gli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 vincolano le risorse della contrattazione integrativa alle sole finalità previste dai contratti collettivi; l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 pone limiti stringenti al trattamento accessorio complessivo, che non può essere manovrato per finalità estranee a quelle contrattuali; il CCNL Funzioni Locali, in coerenza, configura il Fondo come risorsa contrattuale destinata a istituti specifici e non utilizzabile per coprire errori gestionali o responsabilità amministrative.

Una decurtazione del Fondo si tradurrebbe in una penalizzazione ingiusta per l'insieme dei lavoratori, incidendo su produttività, progressioni economiche e altri istituti contrattuali, e finirebbe per colpire proprio chi non ha generato la criticità. Sarebbe un modo per far pagare al lavoro pubblico ciò che eventualmente discende da decisioni adottate altrove, con un effetto distorsivo sia sul piano contabile sia sul piano della fiducia interna e della tenuta organizzativa dell'Amministrazione.

La CSA Lazio, pertanto, chiede che la Regione Lazio escluda, in ogni caso, qualsiasi applicazione che determini una penalizzazione generalizzata del personale attraverso la compressione delle risorse contrattuali del Fondo del comparto e che, contestualmente, siano attivate le opportune verifiche per ricondurre l'eventuale responsabilità in capo ai soggetti che hanno adottato gli atti e disposto le erogazioni, secondo le regole dell'ordinamento e gli strumenti previsti dalla giustizia contabile. Chiede inoltre l'apertura di un confronto sindacale preventivo, prima dell'attuazione di qualunque misura, affinché ogni soluzione sia coerente con i principi di legalità, responsabilità e tutela delle risorse contrattuali.

La CSA: resta disponibile a un dialogo leale e costruttivo, nella consapevolezza che difendere il Fondo del comparto non significa difendere un interesse di parte, ma proteggere un bene collettivo dei lavoratori e un equilibrio essenziale per il buon funzionamento dell'Amministrazione. Come ricordava Alcide De Gasperi, «lo Stato è forte quando è giusto, non quando è comodo»: è con questo spirito che la presente posizione viene rappresentata.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO
(Valerio Secco)